

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 21 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dell'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134, i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici ed altre agevolazioni in favore di gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o altri organismi associativi che svolgano servizi di interesse generale in favore di fasce deboli della popolazione o attività connesse a diritti costituzionalmente garantiti.

Al fine di garantire equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa, la concessione di vantaggi economici di qualsiasi genere è soggetta alla pubblicità sulla rete internet del Comune nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente Regolamento viene inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune e pubblicato nell'apposita sezione "Regolamenti o atti amministrativi" nel sito web istituzionale per la consultazione da parte dei cittadini.

I principi generali del presente regolamento, nel rispetto delle specifiche leggi in vigore, si applicano anche per l'erogazione di contributi e sovvenzioni in favore di persone fisiche in condizioni di bisogno socio assistenziale.

Articolo 2 – FINALITA'

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme cui gli stessi si riferiscono.

Articolo 3 – TIPOLOGIA DEI BENEFICI ECONOMICI

I benefici economici concessi dal Comune sono classificabili in:

1. Contributi ordinari in relazione all'attività ordinaria svolta annualmente a norma di statuto o atto costitutivo dell'Ente richiedente;
2. Contributi straordinari in relazione all'attività straordinaria legata ad una specifica e particolare iniziativa correlata alle esigenze operative dell'Ente richiedente o dell'Amministrazione Comunale;
3. Altri vantaggi economici (comodato d'uso, utilizzo immobili e/o attrezzature di proprietà del Comune);

CAPO II – SOGGETTI AMMESSI E SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 4 – SOGGETTI AMMESSI

La concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- a) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) enti vari, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) associazioni non riconosciute, organizzazioni di volontariato e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La loro costituzione deve

risultare da un atto costitutivo approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.

Articolo 5 – SETTORI DI INTERVENTO

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può concedere finanziamenti e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:

- a) scolastico - educativo e culturale;
- b) assistenziale e attività sociali di volontariato;
- c) tutela ambientale e protezione civile;
- d) sportivo e ricreativo;
- e) sviluppo economico e turistico;
- f) attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le forme di contribuzione previste per legge o che sono specificatamente normate da appositi regolamenti, atti, contratti, accordi o convenzioni.

a) -Settore scolastico -educativo e culturale

Per rendere effettivo il diritto allo studio l'Amministrazione comunale interviene prioritariamente nella fascia dell'obbligo scolastico prevedendo contributi finalizzati, principalmente, a favore di istituzioni scolastiche pubbliche e di quelle legalmente riconosciute e istituite senza scopo di lucro da enti e/o gruppi di cittadini.

Il Comune si adopera anche per supportare l'attività educativa delle famiglie intervenendo a favore di altri soggetti che svolgono attività educativa nell'ambito del territorio comunale.

Sono previsti anche interventi a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale e di valorizzazione delle tradizioni identitarie nell'ambito del territorio comunale.

b) -Settore assistenziale e attività sociali di volontariato

Il comune può intervenire con contributi in favore di istituzioni ed associazioni senza finalità di lucro, che si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme.

Gli interventi del Comune in questo settore, sono principalmente finalizzati alla:

- protezione e tutela del bambino;
- protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- assistenza, sostegno, protezione e tutela degli anziani;
- assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetto diversamente abili;
- prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

c) – Tutela ambientale e Protezione Civile

L'Amministrazione comunale assegna alle Associazioni di volontariato di protezione civile, di cui alla Legge 225 del 24/02/1992 e successive modificazioni, contributi annuali per il potenziamento delle attrezzature, il miglioramento della preparazione tecnica e lo svolgimento dell'attività ordinaria e straordinaria.

L'amministrazione comunale interviene altresì direttamente con l'acquisto e successivo comodato di mezzi, attrezzature e strutture.

d) -Attività Sportive e Ricreative

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali, di attività fisico-motorie, di attività ricreative e del tempo libero.

e) - Sviluppo economico e turistico

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- al concorso per l'organizzazione di manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, o al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad un numero significativo di aziende operanti nel settore, atte a favorire la promozione dell'agricoltura e di altre produzioni tipiche locali;
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per la comunità e per il suo patrimonio ambientale, artistico e storico;
- a contributi annuali ad associazioni per interventi atti a favorire la promozione del turismo.

f) - Attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune

Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le organizzazioni di volontariato e cooperativistiche, di cui alla L11.8.1991 n.266, anche con la messa a disposizione, a titolo gratuito, di beni e servizi comunali, con le modalità e forme che verranno stabilite nei provvedimenti di concessione in uso, secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti disciplinanti l'utilizzo di beni di proprietà comunale.

CAPO III – MODALITA' DI RICHIESTA ED EROGAZIONE

Articolo 6 – PROCEDURE PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE

6.1 Contributi ordinari

I soggetti interessati alla concessione di contributi e benefici economici presentano istanza, redatta in conformità ai modelli reperibili sul sito internet del Comune, corredata dalla seguente documentazione:

- relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con stima previsionale delle entrate e delle spese;
- relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario;
- dichiarazione, anche se negativa, dell'entità di eventuali sovvenzioni e contributi ricevuti da altri Enti per l'attività svolta nell'anno di riferimento;
- dichiarazione indicante eventuali altri benefici economici ricevuti nel corso dell'anno da parte del Comune (comodati, utilizzo di spazi comunali ...);
- ogni altra documentazione ritenuta necessaria da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata, la Giunta comunale con proprio atto o con provvedimento del Responsabile del Servizio, se previsto in atti di programmazione o

preceduta da pubblicazione di un avviso, all'assegnazione del contributo, in correlazione con le effettive disponibilità di bilancio, valutando con attenzione, anche ai fini della quantificazione dello stesso, l'utilità sociale delle attività svolte e il grado di rispondenza delle attività per le quali il contributo è richiesto agli effettivi interessi e bisogni della Comunità, prendendo altresì in considerazione il numero delle persone coinvolte, le fasce di età e le agevolazioni concesse agli utilizzatori, nonché la precedente partecipazione ad iniziative organizzate o sostenute dal Comune. La liquidazione del contributo avviene mediante apposita determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

La liquidazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla presentazione di idonea rendicontazione e documentazione contabile delle spese sostenute per cui è concesso il contributo.

6.2 Contributi straordinari

Per l'erogazione di contributi straordinari l'istanza di concessione deve essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata al precedente art. 4, dai seguenti documenti:

- a) una relazione indicante i destinatari, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'iniziativa per cui si chiede il finanziamento;
- b) una stima dei costi previsti o un prospetto dei costi sostenuti qualora l'iniziativa sia già stata realizzata;
- c) una dichiarazione, anche se negativa, di contributi o sovvenzioni eventualmente percepiti da altri enti per lo svolgimento dell'attività o progetto per cui si inoltra domanda di contributo.

L'erogazione di contributi inerenti la realizzazione di iniziative o attività concordate con l'Amministrazione tramite specifico atto, accordo o convenzione può prescindere dalla presentazione della documentazione di cui sopra. Gli interessati dovranno comunque presentare apposita documentazione quali bilanci preventivi e consuntivi.

6.3 -Modalità di erogazione del contributo

La Giunta comunale provvede, tramite predisposizione di appositi atti separati per ogni diverso settore di attività degli enti richiedenti, all'individuazione dei contributi che intende riconoscere, tenuto conto delle richieste pervenute e delle disponibilità di bilancio.

L'individuazione dell'importo da erogare dovrà tenere conto anche di altri eventuali benefici ed agevolazioni concessi a qualsiasi titolo dal Comune o da altri Enti pubblici.

I contributi sono liquidati, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale, dal Responsabile del Servizio Finanziario, previa rendicontazione da presentarsi entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario.

Previa apposita richiesta potrà essere motivatamente erogato un acconto sul contributo da determinarsi con apposita direttiva della Giunta. Il saldo sarà erogato ad avvenuta rendicontazione. E' possibile erogare un acconto anche per i contributi straordinari. In questo caso, tuttavia, il saldo potrà essere erogato a consuntivo dell'attività svolta previa presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute e di una relazione finale circa l'attività svolta e i risultati ottenuti.

6.4

Per beneficiare di un bene comunale i soggetti di cui al precedente art. 4 dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- dei motivi della richiesta,
- dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita, o comunque a condizione di vantaggio,
- per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori,
- per le associazioni, gruppi, comitati, ecc.: gli scopi istitutivi;

La concessione del bene sarà disposta con deliberazione della Giunta Comunale o con provvedimento del Responsabile del Servizio, se previsto in atti di programmazione o preceduta da

pubblicazione di un avviso, e potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto o scrittura privata (approvate dal Responsabile del servizio competente).

Nella stessa deliberazione e/o determinazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto e provvede il Responsabile del Servizio Tecnico

Nel provvedimento di concessione dovrà essere valutato anche l'esonero o il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia, ecc.) comprese quelle eventuali per il personale comunale di assistenza.

6.5 – Vincoli all'erogazione e responsabilità

L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese relative ad iniziative straordinarie né può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e iniziative a cui ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. La concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale per la realizzazione di iniziative ed attività è subordinata alla preventiva verifica dell'agibilità dei locali. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente articolo, in mancanza delle quali la concessione non è valida. In tali ipotesi trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni dei vigenti regolamenti disciplinanti l'uso dei beni di proprietà comunale.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito di accertamenti, prevederne la revoca.

Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

6.6 -Revoca, decadenza

Ai soggetti beneficiari che, a seguito di controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato

dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

I soggetti beneficiari che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

CAPO IV – PATROCINIO ED UTILIZZO DEL LOGO COMUNALE

Art. 7 – PATROCINIO

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore ed è concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale con decreto del Sindaco. Il soggetto che l'ha ottenuto deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

La concessione del patrocinio non comporta per sé la corresponsione di benefici finanziari o la concessione di agevolazioni.

Art. 8 – UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Su richiesta, contestualmente alla concessione del patrocinio la Giunta Comunale o con provvedimento del Responsabile del Servizio, se previsto in atti di programmazione o preceduta da pubblicazione di un avviso, può autorizzare l'utilizzo dello stemma e del logo del Comune, unitamente alla dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Bobbio Pellice", sul materiale che pubblicizza l'iniziativa patrocinata, quale adesione e partecipazione dell'Ente alle iniziative proposte. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa può risultare attraverso altre forme divulgative autorizzate (comunicati, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni....)

Il logo istituzionale deve essere rappresentato in maniera corretta e vigilata nel rispetto delle indicazioni specifiche consegnate al richiedente contestualmente alla concessione del patrocinio.

Il patrocinio è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente.

Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta. La concessione del patrocinio comporta l'applicazione delle eventuali riduzioni previste dalle normative in materia di pubblicità e pubbliche affissioni.

L'Amministrazione Comunale può revocare il patrocinio quando il logo sia utilizzato in maniera non

conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine del Comune o contengano messaggi offensivi del pudore e della morale pubblica.

Qualora il logo del Comune venisse utilizzato impropriamente, l'Amministrazione Comunale si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto, valutando, se del caso, eventuali altre azioni a tutela della propria immagine.

Art. 9 – PUBBLICITA'

Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità degli atti attributivi di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di

qualsunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 10 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, non possono essere concessi contributi straordinari per iniziative non previamente comunicate all'amministrazione comunale.

Alle iniziative organizzate e patrocinate dal Comune si applicano i principi generali del presente regolamento.

Il presente Regolamento non trova applicazione con riferimento all'utilizzo della Sala Polivalente di Via Sibaud per la Chiesa Valdese di Bobbio Pellice per 25 giorni l'anno gratuitamente con priorità rispetto ad altre richieste di privati ed in particolare in occasione delle commemorazioni religiose o di agapi fraterne;